



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000136
DATA: 15/06/2022 15:54
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE AZIENDALE SULL'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Cristian Chiarini - TECNOLOGIE SANITARIE E INFORMATICHE SANITARIE E DI RETE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [07-05]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE
- DIPARTIMENTO CHIRURGICO
- DIPARTIMENTO MEDICO-ONCOLOGICO
- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
- DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
- DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
- DIREZIONE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE
- DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
- DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA
- DIREZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA
- UO PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
- UO CONTABILITA' E FINANZA
- UO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI
- UO AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TRASVERSALI DAT/DIREZIONE GENERALE
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE
- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- FORMAZIONE
- GOVERNO CLINICO


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000136_2022_delibera_firmata.pdf	Chiarini Cristian; Donattini Maria Teresa; Neri Andrea; Rossi Andrea	2836EBFEFB852A9BBFA7D1E8DE97FDA F7FC69F2CB267E5FB321E669E9051BDA8
DELI0000136_2022_Allegato.pdf:	Chiarini Cristian; Donattini Maria Teresa; Neri Andrea; Rossi Andrea	D65165736DEA6EA6501A8DEA7A2F05EF FE23E97689269CE7A9ED3F2FFDF18131



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE AZIENDALE SULL'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la normativa:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato "GDPR";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ed integrato dal D.lgs.101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito denominato "Codice";
- Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007 Delibera n. 13 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet";
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale", di seguito denominato "CAD";
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68- AGID - "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- CIRCOLARE AGID 18 aprile 2017, n. 2 - Sostituzione della Circolare del 17 marzo 2017 n.1, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)»;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni "Statuto dei lavoratori", di seguito denominato "Statuto";
- Direttiva 26 maggio 2009, n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominata "Direttiva";

richiamate le deliberazioni:

- n. 26 del 26/03/2009, avente ad oggetto "DISCIPLINARE AZIENDALE IN MERITO ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO";
- n. 275 del 21/12/2018 avente ad oggetto "REGOLAMENTO (UE) 2016/679. DEFINIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE: REFERENTI PRIVACY (E RELATIVE FUNZIONI), SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e GRUPPO AZIENDALE PRIVACY. APPROVAZIONE ISTRUZIONI OPERATIVE";



- n. 112 del 25/05/2018, avente ad oggetto “Approvazione del “Codice di Comportamento per il personale operante presso l’Azienda Usl di Imola ”e la Relazione illustrativa di accompagnamento;

dato atto che:

- a seguito dell’introduzione della normativa europea - GDPR – su indicazione del DPO di area metropolitana è stato costituito un gruppo di lavoro che ha definito linee guida omogenee sull’ utilizzo degli strumenti informatici da cui è stato elaborato il disciplinare in oggetto;
- la bozza del disciplinare è stata inviata alle Organizzazioni sindacali con prot. 11715 del 30/03/2022 e non sono pervenute osservazioni;
- è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile Protezione Dati;

Delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di procedere all’approvazione del Regolamento sull’utilizzo della posta elettronica e di internet, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il Regolamento di cui al punto 1) è stato oggetto di informativa sindacale inviata a tutte le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità e PTA , del Comparto Sanità e RSU e che non sono pervenute osservazioni;
3. di dare mandato alla U.O. Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete (U.O.T.S.I.R.) di darne massima pubblicità e diffusione mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito WEB aziendale, nell’intranet aziendale e comunicato all’interno del portale GRU, nonchè invio a tutti i componenti del Gruppo Aziendale Privacy;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda;
5. di trasmettere copia del presente atto al collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. n.9 /2018 .

REGOLAMENTO AZIENDALE SULL'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET

Indice

Premessa	1
Normativa di riferimento	2
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione	
Art. 2 Definizioni	
Art. 3 Autorizzazione al trattamento dei dati personali	
3.1 Finalità e limitazioni d'uso	
Art. 4 Assegnazione e gestione delle credenziali di autenticazione	
4.1 Password	
Art. 5 Disciplina e qualificazione della casella di posta elettronica semplice	
5.1 Gestione della casella di posta elettronica in caso di assenza del lavoratore	
5.2 Accesso alla configurazione della casella di posta elettronica per ragioni di sicurezza o manutenzione	
5.3 Trasmissione informatica di dati relativi alla salute	
5.4 Comunicazioni di massa	
5.5 Tempo di conservazione dell'account e del contenuto delle mail dopo la cessazione del rapporto di lavoro	
Art. 6 Casella di posta elettronica certificata (PEC)	
Art. 7 Navigazione in Internet	
Art. 8 Conservazione e tracciabilità	
Art. 9 Responsabilità conseguenti alla violazione del Regolamento	
Art. 10 Attività di vigilanza	
Art. 11 Norma finale	

Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'utilizzo della posta elettronica e di Internet, al fine di assicurare la funzionalità e il corretto impiego delle risorse stesse tenendo conto della disciplina in materia di diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (art. 1, comma 2, Regolamento UE 2016/679), nonché della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali.

La previsione di regole di utilizzo delle risorse informatiche chiare e puntuali ha inoltre lo scopo di tutelare il lavoratore, consentendo al medesimo di organizzare la propria attività e gli strumenti del proprio lavoro secondo criteri idonei a garantire la sicurezza e la funzionalità degli strumenti stessi. I rischi connessi alla crescente diffusione delle nuove tecnologie e l'impiego sempre più frequente di queste ultime all'interno della realtà aziendale, impongono di informare e istruire adeguatamente gli utenti circa l'utilizzo dei strumenti informatici aziendali, al fine di scongiurare il più possibile rischi di natura patrimoniale ed eventuali responsabilità penali conseguenti alla violazione di specifiche disposizioni di legge.

Le prescrizioni di seguito previste si aggiungono ed integrano le indicazioni già fornite con la Deliberazione 285 del 31/12/2019 .

Normativa di riferimento

La normativa e gli atti di riferimento del presente Regolamento sono:

1. **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato “GDPR”;
2. **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, di seguito “Codice”;
3. **Legge 20 maggio 1970, n. 300** e successive modifiche ed integrazioni “Statuto dei lavoratori”, di seguito denominato “Statuto”;
4. **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82** e successive modifiche ed integrazioni “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito CAD;
5. **Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007** Delibera n. 13 “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet”, di seguito denominato “Linee Guida”;
6. **Direttiva 26 maggio 2009, n. 2** del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominata “Direttiva”;
7. **Decreto del Presidente della repubblica 11 febbraio 2005 n. 68** - AGID - “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
8. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2013**, “Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l’economia». (13A08392)”.

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente Regolamento ha la finalità di stabilire le norme per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti servizi:

1. Posta elettronica
2. Rete Internet

di seguito indicati nel loro complesso come “strumenti informatici aziendali”.

L'utilizzo degli strumenti informatici aziendali deve ispirarsi al principio della diligenza e correttezza normalmente adottate nell'ambito dei rapporti di lavoro. L'Azienda Usl di Imola deve garantire altresì la riservatezza dei dati trattati con strumenti informatici, evitando accessi impropri, garantendo la tracciabilità degli accessi ed evitare che la trasmissione del dato possa renderlo visibile a terze parti non autorizzate.

Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti dell'Azienda Usl di Imola e loro equiparati, ivi comprese le figure, pur non dipendenti, comunque autorizzate al trattamento dei dati (ad es. collaboratori esterni, fornitori, ecc.) alle quali, al momento dell'incarico, deve essere fornito il presente Regolamento, anche attraverso il link della pagina del sito internet aziendale nel quale è stato pubblicato.

Art. 2 Definizioni

Ai fini di una corretta comprensione delle disposizioni del Regolamento, si ritiene opportuno elencare le seguenti definizioni:

- **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **dati particolari:** sono quei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale, o all'orientamento sessuale della persona;
- **titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- **responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **autorizzato al trattamento:** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;
- **interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- **credenziali di autenticazione:** i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

- **parola chiave (password):** componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- **posta elettronica certificata (PEC):** ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- **file log:** file generato automaticamente da un sistema software, che registra alcune operazioni che avvengono in fase di avvio o di esecuzione;
- **posta elettronica semplice (e-mail):** insieme delle procedure che permettono lo scambio di messaggi (prodotti con strumenti informatici) tra utenti che appartengono a una stessa rete di PC o a reti distinte, variamente collegate tra loro;
- **referente privacy (ex Responsabile interno del trattamento):** soggetto interno a cui sono affidati dal titolare del trattamento compiti, funzioni e responsabilità nell'applicazione della normativa privacy in considerazione della natura gestionale e della complessità delle strutture organizzative dirette;
- **utente:** deve intendersi ogni dipendente, collaboratore e ogni soggetto autorizzato comunque operante presso l'Azienda Usl di Imola, il quale, in qualità di autorizzato al trattamento dei dati personali, deve attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e/o Responsabile del trattamento, nonché alle istruzioni di seguito specificate.

Art. 3 Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Gli strumenti informatici sono strumenti di lavoro forniti dall'Azienda Usl di Imola, la quale fissa le modalità di utilizzo che gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente.

Gli utenti sono autorizzati, ai sensi del GDPR, al trattamento dei dati ai quali hanno accesso o che sono trattati mediante gli strumenti informatici aziendali secondo le disposizioni di cui alla del. 275 del 21.12.2018.

Gli utenti, in ogni caso, possono trattare i dati limitatamente alle operazioni indispensabili per le finalità per i quali sono stati raccolti e nei limiti delle funzioni loro attribuite, e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR.

3.1 Finalità e limitazioni d'uso

L'accesso agli strumenti informatici aziendali è da intendersi quale "strumento di lavoro" e può pertanto essere effettuato nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento della propria attività e delle proprie mansioni.

È pertanto vietato l'uso di tali strumenti per l'utilizzo di procedure aziendali con modalità e finalità non attinenti ai propri doveri d'ufficio e in generale per finalità incompatibili con i fini istituzionali dell'Azienda Usl di Imola.

Art. 4 Assegnazione e gestione delle credenziali di autenticazione

L'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali sono subordinati al possesso da parte degli utenti di credenziali di autenticazione che vengono assegnate dalla UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete nel momento in cui lo stesso acquisisce il titolo che gli consente di accedere agli strumenti informatici aziendali (ad es. stipula di contratto, sottoscrizione di convenzione, ecc.).

Le proprie credenziali di autenticazione, che consistono in un codice per l'identificazione dell'utente (*user id*) associato ad una parola chiave segreta (*password*), rimangono in possesso ed uso esclusivo dell'utente.

La *user id* identificativa dell'utente è composta da CognomeNome dell'utente.

La *password* (impostata di default provvisoriamente e da cambiare obbligatoriamente al primo accesso) deve essere composta da almeno 10 caratteri che devono contenere, per ragioni di sicurezza, lettere maiuscole, lettere minuscole, caratteri speciali e/o numeri.

Nel caso in cui l'utente perda la qualità che gli consentiva di accedere agli strumenti informatici aziendali (ad es. cessazione rapporto contrattuale con fornitore, licenziamento del dipendente, ecc.) la credenziale di accesso viene disabilitata e non potrà essere riassegnata ad altro utente. Non sono previsti codici di accesso impersonali, salvo casi in cui sia prevista una successiva procedura di identificazione personale per l'accesso alle procedure e/o ai dati veri e propri, e salvo utilizzi per esigenze di natura tecnica e sistemistica.

Qualsiasi azione svolta sotto l'autorizzazione offerta dalla coppia *user id* e *password* sarà attribuita in termini di responsabilità all'utente titolare del codice *user id*, salvo che l'utente dia prova di illecito utilizzo della sua autorizzazione da parte di terzi. L'utente non deve lasciare incustodita o facilmente accessibile la postazione di lavoro una volta collegata al sistema, e deve disattivare la connessione qualora si debba allontanare.

Le credenziali di autenticazione, in qualunque forma assegnate, dovranno essere custodite dall'utente con la massima diligenza e riservatezza e non dovranno essere divulgate né cedute, neppure temporaneamente, a terzi. Al fine di evitarne usi illeciti, le credenziali non devono essere memorizzate all'interno degli applicativi.

Nel caso in cui l'utente perda la qualità che gli consentiva di accedere agli strumenti informatici aziendali (ad es. alla scadenza del contratto di lavoro o di collaborazione o di fornitura con l'Azienda Usl di Imola), le credenziali di autenticazione devono essere disattivate automaticamente alla scadenza del contratto dalla UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete con effetto immediato.

L'Azienda Usl di Imola si riserva, a seguito di evoluzione delle tecnologie, di introdurre, anche solo in particolari contesti, sistemi di autenticazione "forte", nel rispetto delle normative vigenti.

4.1 Password

La *password* non deve essere banale e contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'utente. È necessario procedere alla modifica della *password* a cura dell'utente al primo utilizzo e,

successivamente ogni 3 mesi. La stessa *password* non può essere riutilizzata nell'arco dei 18 mesi (corrispondenti a 6 cambi password successivi).

Alla scadenza dei 3 mesi, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a modificare la propria *password*, la sua abilitazione verrà sospesa. L'utente avrà 2 mesi ulteriori per riattivare il proprio profilo, semplicemente cambiando la *password* con le modalità opportune e in modo autonomo. Alla scadenza dei 2 mesi ulteriori lo *user id* verrà disattivato.

La *password* deve essere mantenuta segreta e deve essere obbligatoriamente modificata dall'utente nel caso in cui egli abbia fondati sospetti che la segretezza della password sia venuta meno.

L'utente si impegna a comunicare immediatamente alla UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete l'eventuale furto, smarrimento, perdita ovvero appropriazione a qualsivoglia titolo da parte di terzi della *password*, al fine di valutare le azioni da intraprendere.

Art. 5 Disciplina e qualificazione della casella di posta elettronica semplice

La casella di posta elettronica semplice assegnata all'utente è espressione dell'organizzazione datoriale e costituisce uno strumento di lavoro teso a favorire sia una forma di comunicazione agile, di carattere informale ed operativo, sia la comunicazione ufficiale di documenti per via telematica in sostituzione quanto più possibile della comunicazione formale cartacea.

A richiesta del Referente Privacy della struttura, possono essere assegnate due tipologie di account di posta elettronica:

- a) account di servizio, il cui nome richiama il servizio in cui lavora l'utente o funzioni specifiche del servizio;
- b) account legati al nominativo dell'utente richiedente.

A tutti i dipendenti l'Azienda Usl di Imola, al momento dell'assunzione o dell'instaurazione del rapporto di lavoro, fornisce l'account di cui alla predetta lett. b). Tutti i possessori di una casella di posta elettronica nominativa sono tenuti a consultare quotidianamente la propria corrispondenza e sono responsabili del corretto utilizzo della stessa. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti. Con i messaggi di posta elettronica si possono inviare file allegati di dimensione massima di 14 Mb.

L'Azienda Usl di Imola diversifica lo spazio dedicato ad ogni account nominativo in base quote predefinite legate alle funzioni/utilizzo.

Il raggiungimento di tale limite implica l'impossibilità di utilizzare, in tutto o in parte, il servizio. Il raggiungimento del 90% dell'occupazione dello spazio disponibile viene segnalato all'utente mediante un messaggio di posta elettronica. Gli utenti possono richiedere alla UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete l'estensione dello spazio dedicato. La UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete, previa istruttoria sulla ragione addotta dal richiedente, valuta se procedere e, in caso affermativo, provvede all'assegnazione di una diversa dimensione dello spazio dedicato alla posta.

L'account di servizio (casella di posta condivisa) deve essere associato ad almeno due account nominativi per garantirne la corretta gestione e potrà essere gestito solo attraverso il proprio account personale-

Gli utenti sono tenuti ad utilizzare, per le comunicazioni aziendali, esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica aziendale. Pertanto, in linea con le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, non può crearsi un'aspettativa di confidenzialità del contenuto, in capo all'utente o ai terzi, rispetto a tale forma di comunicazione, che potrà essere inoltrata e/o utilizzata per motivi attinenti all'attività lavorativa.

Al fine di rendere edotti i destinatari della natura esclusivamente aziendale della casella di posta elettronica, i messaggi devono contenere un avvertimento standardizzato nel quale sia dichiarata la natura non personale dei messaggi stessi. A tal fine, nei messaggi di posta elettronica inviati il sistema inserirà il testo ivi riportato:

Avvertenze ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016

Il presente messaggio non ha natura di comunicazione personale da parte del mittente.

Le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Il ricevente se diverso dal destinatario, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed è pertanto rigorosamente vietata e come tale verrà perseguita anche penalmente. Se non siete i destinatari del messaggio o lo avete ricevuto per errore, Vi preghiamo di darcene comunicazione e di rimuovere il messaggio stesso e gli allegati dal Vostro sistema. Grazie per la collaborazione

È vietato l'utilizzo dell'account di posta elettronica aziendale per comunicazioni estranee all'attività lavorativa.

L'accesso alla casella di posta avviene esclusivamente via web senza nessuna installazione sulle postazioni di lavoro aziendali.

In caso di necessità, è consentito un moderato e circoscritto utilizzo di provider esterni di posta elettronica, esclusivamente in modalità web, con l'avvertenza che l'Azienda Usl di Imola non può fornire supporto in caso di impossibilità di raggiungere i siti web di tali provider a causa delle particolari configurazioni della rete finalizzate a massimizzare la sicurezza.

Art. 5.1 Gestione della casella di posta elettronica in caso di assenza

In caso di eventuali **assenze programmate** dall'utente (ad es. ferie, attività di lavoro fuori sede, comando, ecc.), al fine di garantire la funzionalità del servizio di posta elettronica aziendale, si raccomanda all'utente di attivare l'opzione di invio automatico di un messaggio di risposta contenente l'indicazione di un altro indirizzo di posta elettronica aziendale cui fare riferimento, indicando altre utili modalità di contatto della struttura. Nel caso in cui l'utente intenda avvalersi di questa funzionalità può, laddove non riesca a provvedere autonomamente, chiedere supporto alla

UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete. Qualora l'utente sia assente per un comando a tempo pieno, l'account viene disabilitato.-

In caso di eventuali **assenze non programmate** (ad es. per malattia), qualora l'utente si trovi nell'impossibilità di attivare la funzionalità di risposta automatica, la UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete potrà, su richiesta del Referente Privacy, disporre direttamente l'attivazione di analoghi accorgimenti laddove ciò si rendesse necessario al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale. In tal caso all'utente verrà data pronta comunicazione circa l'attività svolta in sua assenza, al primo momento utile e al più tardi al suo rientro.

Qualora risulti indispensabile e/o indifferibile accedere alla casella e-mail in dotazione all'utente, per cause di forza maggiore derivanti da esigenze improrogabili legate alla continuità dell'attività lavorativa, da esigenze di sicurezza ed operatività dello stesso sistema informatico, l'Azienda Usl di Imola consentirà l'accesso al Referente Privacy di afferenza, o a un suo incaricato, affinché lo stesso possa procedere, congiuntamente al supporto tecnico della UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete all'uopo incaricato, alla verifica del contenuto dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti per mezzo dell'account di posta elettronica. Effettuata la verifica il Referente Privacy, o un suo incaricato, provvederà ad inoltrare i messaggi di posta e relativi allegati, rilevanti ai fini della contingenza e della continuità dell'attività svolta dall'utente, nonché a impostare l'invio automatico del messaggio di assenza. Le predette attività verranno documentate attraverso la redazione di un sintetico verbale che attesti le operazioni svolte, e all'utente verrà data pronta comunicazione circa l'attività svolta in sua assenza, al primo momento utile e al più tardi al suo rientro.

5.2 Accesso alla configurazione della casella di posta elettronica per ragioni di sicurezza o manutenzione

Quando motivi di sicurezza o di manutenzione lo richiedono, l'amministratore di sistema specificamente autorizzato per iscritto, anche con delega generale del titolare (nomina amministratore di sistema) può accedere alla configurazione delle caselle di posta elettronica per le sole finalità di sicurezza e manutenzione, per esclusive finalità tecniche. L'accesso alla configurazione di posta non comporta la visualizzazione dei messaggi della casella, salvo il caso eccezionale in cui il problema di sicurezza o di manutenzione non possa essere risolto. In quest'ultimo caso, l'utente deve essere avvisato prima dell'accesso ai messaggi contenuti nella casella, fermo restando che l'accesso dell'amministratore di sistema può avvenire esclusivamente per motivi di sicurezza o manutenzione come sopra precisato.

L'attività effettivamente eseguita sui messaggi di posta deve essere comunicata all'utente senza ingiustificato ritardo al termine dell'intervento.

La UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete dovrà annotare, anche in modalità telematica, gli interventi svolti, specificando i motivi, la data e l'orario dell'intervento, dando atto degli avvisi intervenuti nei confronti degli utenti.

5.3 Trasmissione informatica di dati relativi alla salute

La trasmissione dei dati personali è a tutti gli effetti un tipo di “trattamento”, pertanto è soggetta ai vincoli di riservatezza e tracciabilità.

La posta elettronica semplice (e-mail) non è uno strumento sicuro per la trasmissione dei dati relativi alla salute e in generale ai c.d. dati particolari. La trasmissione avviene senza garanzia di confidenzialità dei contenuti e potenzialmente intercettabile nelle comunicazioni verso destinatari esterni all’Azienda Usl di Imola. Non ha pertanto le garanzie di sicurezza tali da renderla formalmente adeguata per la trasmissione di tali dati (anche perché accessibile dall’esterno della struttura tramite qualsiasi PC, tablet o smartphone collegati a Internet).

Quando non sia possibile ovviare in altro modo e si necessiti di una comunicazione di dati particolari, è fatto obbligo l’utilizzo di particolari accorgimenti di protezione dei contenuti e degli allegati, con richiesta di supporto tecnico della UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete che provvede a pubblicare sul sito aziendale le opportune istruzioni per procedere, o di servirsi di uno strumento alternativo di trasmissione alla posta elettronica. A tale proposito, si ricorda che la posta elettronica certificata, in modo predefinito e sicuro, trasmette i contenuti del messaggio inviato in forma crittografata e assolve già a questa prescrizione.

In alternativa è possibile inviare mail con allegati protetti da password come da indicazioni reperibili nella pagina intranet della UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete.

In relazione alle modalità di consegna ai cittadini dei referti e in generale della documentazione sanitaria da parte della Azienda, si rinvia alle disposizioni di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2013, alle Linee Guida in tema di referti on-line del Garante per la protezione dei dati personali 25 giugno 2009 e alla disciplina nazionale e regionale in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

5.4 Comunicazioni di massa

È fatto obbligo agli utenti segnalare UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete l’eventuale ricevimento di messaggi, sia da utenti interni che esterni, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- “mail spamming” e “catene di S. Antonio”;
- aventi contenuto diffamatorio per l’Azienda Usl di Imola o i suoi dipendenti;
- aventi contenuto moralmente deplorabile, scandaloso, propagandistico per correnti politiche o fazioni religiose;
- aventi contenuto non attinente l’attività lavorativa ed il cui ricevimento sia “non gradito” all’utente;
- aventi il fine di “intasare” le caselle di posta elettronica.

La segnalazione va fatta utilizzando l’apposita funzione di assegnazione SPAM presente nel sistema di posta.

Gli utenti interni che attuano uno dei comportamenti vietati verranno segnalati al Responsabile di afferenza per le eventuali sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda comunicazioni da inviare in maniera massiva a tutte le caselle di posta aziendali, l'Azienda Usl di Imola mette a disposizione degli utenti autorizzati una lista di distribuzione nascosta che contiene tutte le caselle di posta aziendali. Gli utenti non autorizzati, per comunicazioni massive che rivestono particolare importanza dovranno avvalersi della UO Informazione e Comunicazione che valuterà il testo proposto ed invierà il messaggio per conto del richiedente.

5.5 Tempo di conservazione dell'account e del contenuto delle mail dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Come già specificato all'Art. 4, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, in generale della perdita del titolo di accesso agli strumenti informatici l'account viene disattivato immediatamente.

In casi eccezionali, su richiesta dell'utente validata dal Referente Privacy, è consentito il mantenimento dell'account aziendale per un periodo massimo di 1 mese con l'obbligo di attivazione di un messaggio di risposta automatico contenente l'indicazione di un altro indirizzo di posta elettronica aziendale cui fare riferimento o altre utili modalità di contatto della struttura.

In tutti i casi in cui l'account venga disattivato, la casella e il relativo contenuto, costituendo patrimonio aziendale, rimarranno nella piena disponibilità della stessa per un periodo di 6 mesi dalla risoluzione del rapporto lavorativo trascorso il quale i messaggi verranno cancellati.

Art. 6 Casella di posta elettronica certificata (PEC)

La casella PEC può essere integrata nell'applicativo di gestione documentale assegnata per l'utilizzo nel sistema di protocollo aziendale (BABEL) o utilizzata per la corrispondenza che richieda particolari garanzie in merito all'invio e alla consegna della corrispondenza (CAD art. 48).

La PEC viene attribuita esclusivamente alla struttura di afferenza. Non vengono, pertanto, assegnate caselle PEC nominative ai professionisti.

Nel caso in cui una sola persona sia abilitata all'accesso alla casella di struttura si parla di casella monoutenza. Se la casella di struttura è multiutenza più persone possono essere abilitate all'accesso mediante credenziali personali.

La richiesta di attivazione della casella PEC va presentata al UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete che in accordo con la UOC Segreteria Generale e Affari legali valuterà la richiesta.

Art. 7 Navigazione in Internet

La rete aziendale consente l'accesso alla rete Internet dalla maggior parte delle postazioni di lavoro interne all'Azienda Usl di Imola (potrebbero essere escluse postazioni che, per particolari requisiti di sicurezza e criticità, sono mantenute isolate). È vietato l'utilizzo di accessi internet mediante

Internet Provider diversi da quello scelto ufficialmente dall'Azienda Usl di Imola e la connessione di stazioni di lavoro aziendali alle reti di detti Provider, anche con abbonamenti privati.

L'accesso alla rete Internet è consentito nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali. Non è consentito l'uso a scopo personale.

L'utente non potrà quindi utilizzare Internet, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:

- a) il download di programmi ancorché gratuiti, nonché l'utilizzo di documenti a carattere personale;
- b) transazioni finanziarie ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, fatti salvi i casi direttamente autorizzati;
- c) ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- d) partecipazione a Forum non professionali, l'utilizzo di chat line e social network, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nickname) se non espressamente autorizzati dal Referente;
- e) l'utilizzo di applicativi per l'ascolto della musica e/o la visione di video su siti se non espressamente autorizzati dal Referente in quanto necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni.

La navigazione internet è consentita a tutti gli utenti, senza specifica abilitazione, sui siti inerenti l'attività istituzionale dell'Azienda Usl di Imola (white list).

Il Referente Privacy decide inoltre se assegnare una diversa policy di navigazione internet, valutando discrezionalmente l'utilità dello strumento rispetto alle mansioni del singolo dipendente:

- navigazione standard: consente agli utenti di navigare sulle categorie consentite dall'Azienda Usl di Imola con l'esclusione dei social network, social media, blog forum
- navigazione social: oltre alle categorie specifiche della navigazione standard gli utenti possono accedere anche ai social network, social media, blog, forum

Qualora alcuni siti web o alcuni servizi necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale, fossero impropriamente resi non disponibili, è possibile contattare la UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete facendo richiesta motivata via email all'indirizzo supportoweb@ausl.imola.bo.it per chiederne l'abilitazione.

Il collegamento alla rete Internet è potenzialmente la sorgente principale di "infezione" della rete aziendale, intesa come lo scaricamento di dati e programmi (detti "malware") atti a minare l'integrità e funzionalità della rete interna o sottrarre dati. Per tale motivo è importante che ogni operatore/utente che abbia accesso alla rete Internet eviti di accedere a servizi non noti, o comunque estranei all'attività lavorativa, e mantenga un atteggiamento cauto nell'utilizzo di servizi esterni alla rete aziendale.

È obbligatorio inoltrare pronta segnalazione attraverso i canali di assistenza nel caso in cui, a seguito di navigazione sulla rete Internet o utilizzo di servizi esterni alla rete aziendale, dovessero

manifestarsi comportamenti anomali della postazione di lavoro, o comunque qualora ci fosse il sospetto di tentativi di truffa/sottrazione dati/attacco informatico.

L'accesso alla rete Internet è monitorato, sia a tutela della sicurezza della rete aziendale, sia per prevenire eventuali usi impropri. Ogni altro controllo o intervento da parte del datore di lavoro sulla navigazione in Internet potrà avvenire esclusivamente in conformità alle finalità e ai limiti previsti dalla legge, dalla giurisprudenza o dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 Conservazione e tracciabilità

Nel rispetto dei principi l'Azienda Usl di Imola conserva per un periodo massimo di 6 mesi i log del sistema di posta elettronica e per un periodo di 3 mesi i log della navigazione Internet. Il controllo sui file di log non è continuativo ed i file stessi vengono conservati entro i termini suddetti, ossia il tempo indispensabile per il corretto perseguimento delle finalità organizzative e di sicurezza dell'Azienda Usl di Imola.

Il contenuto dei file di log è così strutturato:

- mail: identificativo di autenticazione, data e ora, mittente, destinatari, oggetto;
- Internet: identificativo di autenticazione, indirizzo IP del PC, data e ora, riferimento URL dei siti visitati.

I log vengono generati automaticamente dai sistemi.

Le attività di verifica e controllo sono svolte dalla UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete esclusivamente per le seguenti finalità:

- motivi tecnici e/o manutentivi (ad es. aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware e software, ecc.);
- tutela del sistema informatico e/o del patrimonio informativo aziendale e degli strumenti informatici aziendali;
- sicurezza e verifica dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate a protezione di dati, informazioni e infrastrutture.

Le attività di verifica e controllo sono svolte sugli strumenti e non sulle persone, e non sono mai svolte per finalità di controllo dell'attività lavorativa.

Le attività di verifica e controllo sopra descritte svolte dall'Azienda Usl di Imola possono essere di due tipi:

- a) **di routine:** eseguiti con periodicità sistematica dalla UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete attraverso l'uso di strumenti specificatamente predisposti ed appositamente parametrati, ed hanno come scopo quello di consentire l'ordinaria gestione e manutenzione tecnica dei sistemi con la finalità di garantirne il corretto funzionamento;
- b) **occasionalmente e puntuali:** sono quelli svolti occasionalmente a fronte di specifici eventi e circostanze atte, anche potenzialmente, a compromettere il funzionamento, la sicurezza e

l'integrità del sistema informativo e del patrimonio aziendale. Tali controlli sono sempre condotti nel modo meno invasivo possibile, limitatamente alle sole aree del sistema interessate dagli eventi che generano la verifica, non prolungate nel tempo e limitate al periodo strettamente necessario ad assicurare funzionalità e sicurezza dei sistemi. I controlli di tipo occasionale e puntuale sono svolti dalla UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete su richiesta o autorizzazione della Direzione Generale, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) per corrispondere ad eventuali richieste della polizia postale e/o dell'autorità giudiziaria;
- 2) nel caso in cui si verifichi un evento dannoso o una situazione di particolare gravità che richiede un intervento immediato a fronte della possibile compromissione dei sistemi.

In ogni caso, eventuali controlli occasionali e puntuali, saranno svolti nel rispetto delle modalità di seguito descritte:

- a) controllo preliminare dei dati (ad es. log) in forma anonima e aggregata riferiti all'intero sistema informatico e all'intera organizzazione lavorativa;
- b) se necessario invio di un avviso collettivo/generalizzato contenente la segnalazione di un rilevato incidente, utilizzo anomalo, di un abuso o di un comportamento non conforme al presente Regolamento, accompagnato dall'avvertimento che, in caso di reiterazione, la UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete potrà procedere ad una verifica anche a carico di singoli utenti o singole e specifiche aree o dei singoli strumenti informatici aziendali;
- c) nel caso in cui le anomalie o gli abusi rilevati persistano o generino problemi o incidenti successivi, la UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete procede all'invio di un avviso destinato solo ad un'area determinata o al Referente Privacy del singolo utente, ed al conseguente controllo/verifica eventualmente anche a carico di singole e specifiche aree o delle singole utenze o strumenti informatici aziendali.

La conservazione dei log risponde quindi alle seguenti finalità:

1. **gestione dei sistemi:**
 - verifica e gestione a seguito di attacchi informatici (malware, phishing, ecc.);
 - verifica e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi di protezione (antispam, web filtering, antivirus, ecc.);
 - riscontro a segnalazione da parte degli utenti (perdita messaggi e-mail, mancata raggiungibilità di siti web, ecc.);
2. **statistiche di utilizzo;**
3. **eventuali controlli del datore di lavoro** che si rendessero necessari in circostanze eccezionali (ad es. per difendere propri diritti o interessi legittimi). L'Azienda Usi di Imola non effettuerà, ad ogni modo controlli sui contenuti dei messaggi e-mail o sui contenuti dei siti visitati durante la navigazione.
4. **richieste da parte della Polizia Postale e/o dell'Autorità Giudiziaria.**

5. esercizio dei diritti dell'interessato/utente previsti dagli artt. 15- 22 del Regolamento (EU) 2016/679.

I log sono accessibili per la consultazione ed elaborazione ai soli Amministratori di Sistema appositamente nominati. Dopo il tempo di ritenuta (6 mesi per i log della posta elettronica e 3 mesi per i log della navigazione Internet) i dati saranno eliminati in maniera definitiva.

Art. 9 Responsabilità conseguenti alla violazione del Regolamento

È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente Regolamento.

Il mancato rispetto o la violazione delle regole di cui al presente Regolamento da parte del personale dipendente, a prescindere dalle misure di tipo preventivo eventualmente applicabili ed applicate, è in ogni caso perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente CCNL applicabile all'utente che ha commesso la violazione, nonché con tutte le azioni, anche di tipo risarcitorio, in ambito civile, penale ed amministrativo.

Nei confronti del personale non dipendente autorizzato a prestare la propria attività lavorativa all'interno dell'Azienda Usl di Imola, o comunque autorizzato al trattamento dei dati, in caso di violazioni del seguente Regolamento, saranno applicabili le misure preventive della revoca dell'assegnazione e/o dell'autorizzazione all'uso degli strumenti informatici aziendali e della rete informatica aziendale e la sospensione, interruzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale in corso, nonché, in presenza dei necessari presupposti, il ricorso alle azioni amministrative e/o giudiziarie, anche di tipo risarcitorio, necessarie ai fini della tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda Usl di Imola.

Art. 10 Attività di vigilanza

Oltre a quanto previsto nelle disposizioni precedenti del presente regolamento, il personale incaricato dell' UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete effettuerà controlli anonimi, tramite l'analisi aggregata del traffico di rete riferito all'intera struttura lavorativa o a sue aree (reparto, servizio, ecc.) e la rilevazione della tipologia di utilizzo (e-mail, file audio e video, file archiviati su server centrale, ecc.). Deve, infatti, per quanto possibile, essere preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.

Ove sia rilevata un'anomalia di funzionamento e/o di utilizzo degli strumenti informatici (ad es. picchi ingiustificati dell'attività di traffico di rete generato dalle postazioni di lavoro, anche verso internet; attività insolita per frequenza e per numerosità di messaggi e-mail inviati e/o ricevuti dall'account aziendale, anche attraverso l'utilizzo di mailing list o invii massivi; in generale l'adozione di comportamenti e/o abusi anche reiterati che possano compromettere il funzionamento dei sistemi aziendali) o nel caso di una situazione di rischio per la sicurezza del sistema informativo aziendale, la UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete può inviare via email un avviso generalizzato agli utenti dell'area o del settore interessati, evidenziando

l'utilizzo irregolare degli strumenti aziendali e invitando gli utenti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

Nel caso in cui la situazione di rischio o l'anomalia nell'utilizzo degli strumenti aziendali non sia risolvibile da un controllo su dati aggregati come sopra precisato, l'amministratore di sistema specificamente autorizzato per iscritto, anche con delega generale, può effettuare controlli circoscritti su singole postazioni di lavoro, in conformità alle norme dell'ordinamento o alla giurisprudenza.

L'attività effettivamente eseguita sulla postazione di lavoro deve essere in ogni caso comunicata all'utente interessato senza ingiustificato ritardo al termine dell'intervento. La UOC Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie e di Rete dovrà annotare, anche in modalità telematica, gli interventi svolti, specificando i motivi, la data e l'orario dell'intervento, dando atto degli avvisi intervenuti nei confronti del soggetto o dei soggetti interessati. In caso di contestazioni disciplinare, gli esiti dell'attività effettuata, saranno oggetto di confronto con l'interessato e, su richiesta dello stesso, con un rappresentante dallo stesso indicato.

Art. 11 Norma finale

Il presente Regolamento si applica dalla data di adozione del relativo atto deliberativo di approvazione e potrà essere soggetto in qualsiasi momento a modifiche ed aggiornamenti, dovuti ad innovazione tecnologica e/o a modifiche organizzative aziendali, nonché per il mutato quadro normativo di riferimento. Tali variazioni saranno rese note a tutti i dipendenti tramite l'emanazione di nuovi provvedimenti deliberativi.

Il presente Regolamento non esaurisce le misure di sicurezza aziendali: a tale proposito è necessario altresì osservare quanto disposto dal vigente "Regolamento - delibera 285 del 31.12.2019" in applicazione del Regolamento UE 2016/679, reperibile sul sito internet aziendale, alla sezione <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7322>.

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate al presente Regolamento. Le proposte verranno esaminate dai Servizi aziendali competenti, a cadenza biennale.